

## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DI N. 2 ACCORDI QUADRO, CIASCUNO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

### PREMESSE

Con determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, n. **DD/2025/09613 del 19/12/2025**, il Comune di Firenze ha disposto di procedere all'affidamento di n. 2 Accordi quadro, ciascuno con solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023, e relativo a *"interventi di manutenzione ordinaria edile degli immobili comunali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici"*.

Poiché la procedura si riferisce ad accordi quadro, i lavori e i servizi da eseguirsi in attuazione degli stessi verranno specificati in contratti applicativi, che avranno forma di specifici *"contratti attuativi"*, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* (CAM) di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, come aggiornato dal decreto 5 agosto 2024.

LOTTO 1	CUI L01307110484202500162
LOTTO 2	CUI L01307110484202500165

L'affidamento di ciascun Accordo quadro (lotto) avverrà mediante **procedura aperta** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (nel prosieguo, anche solo *"Codice"*), **sulla base del criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 50 comma 4, nonché dell'art. 108 del Codice, e **con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

La **durata del procedimento**, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a **5 mesi** dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il **luogo di svolgimento dei lavori e dei servizi** previsti dai contratti attuativi degli Accordi quadro è il territorio del Comune di Firenze [codice NUTS ITI14].

Ciascun Accordo quadro (Lotto) è finalizzato a:

- mantenere lo stato di conservazione delle strutture edili comunali nelle diverse tipologie di competenza delle P.O. del Servizio Gestione e Manutenzione, attraverso interventi programmati e tempestivi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di degrado;
- prendere in consegna ed in custodia tutti i beni (artt. 2051 e 2043 c.c.);
- garantire la sicurezza degli utenti;

- migliorare lo standard qualitativo di fruibilità degli ambienti;
- ripristinare i manufatti deteriorati e/o rovinati.

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, di ciascun lotto è **l'Ing. Filippo Cioni**, Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione, pec: direzione.servizi.tecnici@pec.comune.fi.it - indirizzo postale: Via Giotto n. 4, cap 50121, Firenze, e-mail: filippo.cioni@comune.fi.it.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto START (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato **“Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”**, in sigla **START**, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, *“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”* e nelle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”* approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/16784>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la

pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana"*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana"*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative

evoluzioni). **N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**

**3.** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

**4.** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Come indicato al precedente paragrafo, al n. 2, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.** Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8148 0761, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.**

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

a) Documentazione approvata con determinazione dirigenziale n. DD/2026/00263 del 21/01/2026, salvo i documenti generati dal sistema START:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara;
- Modulistica per offerta costituita da:
  - Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;
  - DGUE compilabile on line sul sistema telematico START;
  - Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
  - Modulo A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata;
  - Modulo dichiarazione requisiti speciali componente servizi;
  - Modulo Autocertificazione assolvimento imposta di bollo;
  - Modulo Offerta economica generato sul sistema telematico START.

b) Documenti progettuali approvati con determinazione dirigenziale n. DD/2025/09613 del 19/12/2025;

c) Altra documentazione:

- Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- Codice di comportamento dipendenti Comune di Firenze, reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, con l'avvertenza che domanda di partecipazione, DGUE del concorrente e offerta economica sono generate sul sistema START.

Bando, disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/16784>.

## 2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, **entro e non oltre il giorno 02/02/2026**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato, né alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, verranno rese **entro il 04/02/2026**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma

telematica START<sup>1</sup> e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

### 3. OGGETTO DELLA PROCEDURA E SUA SUDDIVISIONE IN LOTTI. IMPORTO DEI LOTTI E VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA

#### 3.1. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di due Accordi quadro (di seguito, anche "lotti") riguardanti lavori e servizi di manutenzione ordinaria edile di edifici di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione - Direzione Servizi Tecnici.

Ciascun Accordo Quadro (lotto) oggetto della presente procedura ha per oggetto:

- 1) Lavori di manutenzione, CPV 45453000-7,
- 2) Servizi di manutenzione, CPV 50000000-5.

I due Accordi quadro (lotti) hanno ciascuno l'oggetto e l'importo complessivo (al netto di I.V.A.) riportati nella seguente tabella:

LOTTO N.	OGGETTO DEL LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO (al netto di IVA)
1	ACCORDO QUADRO AQ0976/2025 RELATIVO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE UFFICI COMUNALI E STRUTTURE SOCIALI	€ 745.247,46
2	ACCORDO QUADRO AQ0973/2025 RELATIVO A INTERVENTI	

<sup>1</sup> Per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DI CIMITERI E MERCATI

€ 800.203,04

Il Comune potrà ricorrere a tali Accordi Quadro per stipulare singoli contratti attuativi (di seguito, "Contratti Attuativi") con ciascun Aggiudicatario, entro il periodo di validità degli Accordi Quadro medesimi.

Ogni contratto attuativo potrà avere ad oggetto, di volta in volta:

- solo servizi o solo lavori;
- nell'ipotesi di contratto attuativo di lavori, una sola delle due categorie (OG1 / OG2), o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile).

Si precisa che, trattandosi di Accordi Quadro, la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del loro importo complessivo, il quale, come previsto nel Capitolato speciale di appalto, è da intendersi come meramente presuntivo.

In occasione della redazione di ogni singolo contratto attuativo saranno computati analiticamente i costi per la sicurezza e della manodopera. Gli importi relativi alla sicurezza e della manodopera, stimati sulla base di recenti appalti analoghi, sono quindi da intendersi come meramente indicativi ed in nessuna maniera vincolanti per la Stazione appaltante, in quanto il reale ammontare di tali costi sarà definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, il **contratto collettivo applicato al personale impiegato** in ambedue i lotti oggetto della presente procedura è il **Contratto Collettivo Nazionale Edilizia ed Industria siglato in data 3 marzo 2022 (accordo di rinnovo del 21 febbraio 2025)**, Codice alfanumerico **CNEL: F012**.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle indicate dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico **F012, F015, F018**.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice e dell'art. 12 del Capitolato speciale di appalto, la stazione appaltante si riserva di prorogare la durata di ciascun accordo quadro per una durata massima pari a 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti in ciascun accordo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### 3.2. IMPORTO DEI LOTTI

Si esplicita qui di seguito **il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto** precisando che, trattandosi di Accordi quadro, gli importi delle categorie di lavorazioni indicate come prevalenti e scorporabili rappresentano in realtà soglie massime.

\*\*\*\*\*

#### LOTTO N. 1

**ACCORDO QUADRO AQ0976/2025 RELATIVO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE UFFICI COMUNALI E STRUTTURE SOCIALI**

n.	Descrizione lavori/servizi	CPV	Importo ( al netto di IVA)
1	<b>Lavori di manutenzione</b>	45453000-7	<b>€ 329.120,00</b>
2	<b>Servizi di manutenzione</b>	50000000-5	<b>€ 326.697,78</b>
<b>A) Importo totale soggetto a ribasso</b>			<b>€ 655.817,78</b>
B) Costi per la sicurezza da interferenze LAVORI, non soggetti a ribasso			<b>€ 44.880,00</b>
C) Costi per la sicurezza da interferenze SERVIZI, non soggetti a ribasso			<b>€ 44.549,68</b>
<b>A) + B) + C) Importo complessivo a base di gara</b>			<b>€ 745.247,46</b>

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, **SOGGETTO A RIBASSO** (lavori e servizi), ammonta a **€ 655.817,78**<sup>2</sup>.

Detto importo comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 253.480,78**. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 /2023, i **costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera.

Come indicato nel precedente punto 3.1., durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, esso potrà essere modificato nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, in particolare:

a) ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) e comma 10 del Codice la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino a un massimo di 2 ulteriori annualità. Tale modifica deve intendersi quale opzione, attivabile a insindacabile giudizio della Stazione appaltante e senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna riserva all'eventuale non prosecuzione dell'Accordo Quadro.

b) ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 10 del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste

**Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo totale stimato del lotto 1 è pari a € 1.636.743,79, IVA esclusa, così suddiviso:**

Tipo prestazione	Importo complessivo a base di gara	Importi aggiuntivi art. 120, c.1 lett. a	Importo aggiuntivo art. 120, c. 9	Importo totale con opzioni	Importo totale con opzioni OG1	Importo totale con opzioni OG2
Lavori	<b>€ 374.000,00</b>	€ 373.934,42	€ 74.800,00	<b>€ 822.734,42</b>	€ 594.178,80	€ 228.555,62

<sup>2</sup> Come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 2154 del 19/07/2023.

Servizi	€ 371.247,46	€ 368.512,42	€ 74.249,49	€ 814.009,37	/	/
<b>VALORE GLOBALE STIMATO DEL LOTTO</b>						<b>€ 1.636.743,79</b>

Con riguardo ai **lavori**, il lotto si compone delle lavorazioni indicate nelle sottostanti tabelle:

Lavorazioni	Categoria All.II.12 D.Lgs. 36/2023	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile a livello di accordo quadro <sup>3</sup>
"Edifici civili e industriali"	OG01	III (II <sup>4</sup> incrementata ai sensi dell'art. 2, comma 2 All. II.12 Codice)	SI	€ 594.178,80	72,22 %	Prevalente
"Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali	OG02	I <sup>4</sup>	SI	€ 228.555,62	27,78 %	Scorporabile

**Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria<sup>4</sup>.**

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria OG02, considerata la specificità del settore dei beni culturali, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

\*\*\*\*\*

## **LOTTO N. 2**

### **ACCORDO QUADRO AQ0973/2025 RELATIVO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DI CIMITERI E MERCATI**

n.	Descrizione lavori/servizi/	CPV	Importo ( al netto di IVA)
1	<b><i>Lavori di manutenzione</i></b>	45453000-7	€ 360.160,68
2	<b><i>Servizi di manutenzione</i></b>	50000000-5	€ 344.018,00
<b>A) Importo totale soggetto a ribasso</b>			<b>€ 704.178,68</b>
<b>B) Costi per la sicurezza LAVORI non soggetti a ribasso</b>			<b>€ 49.112,82</b>

<sup>3</sup> A livello di contratto attuativo potrà essere prevalente o l'una o l'altra delle categorie.

<sup>4</sup> Come da parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 3255 del 30/01/2025.

C) Costi per la sicurezza da interferenze SERVIZI non soggetti a ribasso	€ 46.911,54
<b>A) + B) + C) Importo complessivo a base di gara</b>	<b>€ 800.203,04</b>

**L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, SOGGETTO A RIBASSO (lavori e servizi), ammonta a € 704.178,68.**

Detto importo comprende i costi della **manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 271.254,88. I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera.

Come indicato nel precedente punto 3.1., durante il periodo di efficacia dell' Accordo Quadro, esso potrà essere modificato nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, in particolare:

a) ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) e comma 10 del Codice la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino a un massimo di 2 ulteriori annualità. Tale modifica deve intendersi quale opzione, attivabile a insindacabile giudizio della Stazione appaltante e senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna riserva all'eventuale non prosecuzione dell'Accordo Quadro.

b) **Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 10 del Capitolato**, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

**Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo totale stimato del lotto 2 è pari a € 1.760.446,69, IVA esclusa, così suddiviso:**

Tipo prestazione	Importo complessivo a base di gara	Importi aggiuntivi art. 120, lett. a	Importo aggiuntivo art. 120, c. 9	Importo totale con opzioni	Importo totale con opzioni OG1	Importo totale con opzioni OG2
Lavori	€ 409.273,50	€ 409.273,50	€ 81.854,70	€ 900.401,70	€ 585.261,12	€ 315.140,58
Servizi	€ 390.929,54	€ 390.929,54	€ 78.185,91	€ 860.044,99	/	/
<b>VALORE GLOBALE STIMATO DEL LOTTO 2</b>						<b>€ 1.760.446,69</b>

Con riguardo ai **lavori**, il lotto si compone delle lavorazioni indicate nelle sottostanti tabelle:

Lavorazioni	Categoria All.II.12 al D.Lgs. 36/2023	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile
"Edifici civili e industriali"	OG01	III (II <sup>^</sup> incrementata ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 36/2023)	SI	€ 585.261,12	65%	Prevalente
"Restauro e manutenzione dei	OG02	II <sup>^</sup>	SI	€ 315.140,58	35%	Scorporabile

*beni immobili  
sottoposti a tutela  
ecc.ecc.”*

**Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.**

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria OG02, considerata la specificità del settore dei beni culturali, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

**3.3. VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA**

In considerazione di quanto riportato al precedente paragrafo 3.2 il **valore globale stimato dell'appalto, pari alla somma di tutti i lotti, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è pari ad € 3.397.190,48 al netto di Iva, così suddiviso:**

LOTTO N.	Importo complessivo a base di gara	Importo per opzione di proroga contrattuale art. 120, comma 1, lett. a) e comma 10 D.Lgs. 36/2023	Importo per modifiche art. 120, comma 9 D.Lgs. 36/2023	Valore globale STIMATO
1	€ 745.247,46	€ 742.446,84	€ 149.049,49	€ 1.636.743,79
2	€ 800.203,04	€ 800.203,04	€ 160.040,61	€ 1.760.446,69
<b>Total</b>				<b>€ 3.397.190,48</b>

**4. DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO E LORO FINANZIAMENTO. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI. REVISIONE PREZZI**

**4.1. DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO**

La durata di ciascun Accordo quadro (lotto) è di **24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro stesso**, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del primo contratto attuativo ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d. lgs. n. 36/2023.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Firenze potrà affidare le prestazioni mediante i necessari contratti applicativi.

L'accordo quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti contratti applicativi e/o atti aggiuntivi ai contratti applicativi tali da esaurire il relativo importo massimo.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi. In particolare, le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti e/o ordinativi affidati prima dello spirare del termine di cui al primo comma del presente paragrafo, anche qualora la materiale esecuzione degli interventi oggetto di detti atti negoziali dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale dell'Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

**Ai sensi dell'art. 120, c. 10 del Codice, la stazione appaltante si riserva di prorogare ciascun accordo quadro per una durata massima pari a ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.**

#### **4.2 FINANZIAMENTO E OBBLIGO DI RISPETTO DEI CAM**

Gli accordi quadro oggetto della presente procedura sono inseriti nei vigenti strumenti di programmazione dell'Ente e sono finanziati con bilancio ordinario.

I contratti attuativi da essi discendenti saranno conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (CAM) di cui al DM n. 256 del 23 giugno 2022 (integrato con D.M. 5 agosto 2024), come meglio specificato nell'elaborato progettuale denominato "AQ0973\_AQ0976\_RELAZIONE CAM\_x6\_signed".

#### **4.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

La disciplina dei pagamenti è contenuta nell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto cui si rinvia.

Le prestazioni previste dagli accordi quadro saranno compensate secondo le clausole specificate nei singoli Contratti Attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro, che prevederanno la loro **remunerazione** secondo le seguenti modalità:

- i **lavori** saranno compensati **a misura**, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice
- i **servizi** continuativi di manutenzione ordinaria e le prestazioni periodiche saranno compensati **a canone**;
- i **servizi aggiuntivi** non inclusi nel canone ordinario saranno compensati **extra-canone**.

I pagamenti avverranno nel rispetto dei termini indicati nel citato art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed ai sensi dell'art. 125, commi 2 e 5, del D.Lgs. 36/2023.

#### **4.4 REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione prezzi è ammessa nei soli casi, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis del medesimo Codice.

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia, distintamente per i contratti attuativi di lavori e per i contratti attuativi di servizi, come segue:

**A) Contratti attuativi di Lavori:** ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, commi 2, 3 e 4-quater del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo della costruzione elaborati dall'ISTAT.

**B) Contratti attuativi di Servizi:** qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice "ISTAT – Indice dei prezzi al consumo FOI, ECOICOP 04.3.2". Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La Stazione appaltante, tramite il RUP e il DEC, monitora l'andamento del predetto indice con frequenza annuale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E IN FORMA ASSOCIATA. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E LIMITAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE A UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI.

### 5.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

**N.B.:** Come sarà meglio precisato nel successivo paragrafo 6.6, i **consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, per le lavorazioni della categoria OG02, potranno indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione richiesta dalla lex specialis per l'esecuzione di dette lavorazioni.** Ciò ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, dell'Allegato II.18 del Codice, che riproduce il contenuto dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in conformità all'orientamento ANAC formatosi su quest'ultimo (cfr. delibere nn. 1239/2017, 710 del 23/07/2019 e 822 del 26/09/2019), confermato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16.01.2019) e, con riferimento al nuovo Codice, dalla sentenza del TAR Toscana - Firenze, sez. II, 4 giugno 2024, n. 6821.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4° periodo del Codice, la **partecipazione al singolo lotto in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che **partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per **il singolo lotto**, in forma singola o associata.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

\*\*\* \* \* \*

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

\*\*\* \* \* \*

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

\*\*\*\*\*

## 5.2 LIMITAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE A UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI

**La presente procedura di gara è suddivisa in due lotti, ciascuno dei quali corrisponde ad un Accordo Quadro (A.Q.). Ogni concorrente può partecipare alla procedura per uno o entrambi i lotti.**

**Il numero massimo di lotti aggiudicabili a un singolo concorrente è pari a 1 (uno).** L'aggiudicazione avviene secondo le graduatorie formate al termine della procedura di gara e, se necessario, dopo la verifica di eventuali offerte anomale da parte del RUP, applicando i seguenti criteri:

1. nel rispetto del vincolo di aggiudicazione e dei principi di economicità e massima concorrenza richiamati dalla Delibera ANAC – Adunanza del 10 febbraio 2010, qualora un concorrente risulti primo classificato in entrambi i lotti, la Stazione appaltante procederà all'individuazione del lotto da assegnare al concorrente considerando il vantaggio economico complessivo per l'Amministrazione, calcolato come valore del ribasso applicato all'importo del lotto. Pertanto, l'aggiudicazione al concorrente sarà riferita al lotto che determina il maggior beneficio economico in valore assoluto, e non necessariamente al lotto con il mero maggior ribasso percentuale. In caso di pari beneficio economico, l'aggiudicazione sarà effettuata sul lotto di maggior importo a base d'asta. L'altro lotto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria;
2. se un concorrente risulta unico offerente valido e non anomalo in un lotto, sarà aggiudicatario di quel lotto, indipendentemente dal valore del lotto o dalla posizione in graduatoria nell'altro lotto;

**3.** l'aggiudicazione di un lotto comporta la rinuncia automatica da parte dello stesso concorrente all'altro lotto in cui risultava primo in graduatoria. In tale altro lotto, si procederà allo scorrimento della graduatoria e sarà proclamato aggiudicatario il concorrente che segue in graduatoria.

#### **Situazioni di controllo o relazioni tra operatori**

Ai fini del conteggio del numero massimo di lotti aggiudicabili, si tiene conto di eventuali situazioni di controllo tra concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o di qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.

### **6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti generali, dei requisiti di qualificazione indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 18 del Codice.

In particolare devono essere in possesso dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente paragrafo:

**A) REQUISITI GENERALI** di cui agli articoli 94 ss. del D.Lgs. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

**B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

**C) REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER LA COMPONENTE LAVORI** di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di **attestazione SOA**, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere e della **certificazione del sistema di qualità aziendale** (con esclusione delle classifiche I e II);

**D) REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER LA COMPONENTE SERVIZI** di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di **fatturato globale e di servizi analoghi** come meglio di seguito specificato.

**La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di partecipazione accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)**, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 20. In sede di gara (modulo A.1 e modulo A.2), gli operatori economici dovranno pertanto autorizzare questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **6.1 REQUISITI GENERALI**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

**Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

**Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

\*\*\*\*

#### **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE - CLAUSOLE SOCIALI**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono inoltre esclusi dalla gara gli operatori economici che incorrano nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11 del d.lgs. 81/2008.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto sono esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non consegnano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte, di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;

- **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta**, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non assumano l'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali<sup>5</sup>:
- una quota pari almeno al **30% all'occupazione giovanile** (inferiore agli anni 36);
- una quota pari almeno al **15% all'occupazione femminile**.

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- la dichiarazione deve essere sempre resa (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponeva del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo paragrafo 13.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

## 6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.3 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

### 6.3.1 REQUISITI SPECIALI PER LA COMPONENTE LAVORI

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12, nonché dell'Allegato II.18 del medesimo Codice, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in possesso di **attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche, adeguate ai lavori da assumere, con riferimento al lotto per cui si partecipa**.

<sup>5</sup> Come da determina a contrarre n. DD/2025/09613 del 19/12/2025, e in conformità alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. **Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG1/OG2) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile).** Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG1 sia OG2 sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara **non è consentito il subappalto qualificante.**

### **LOTTO 1**

Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, **attestazione** di qualificazione **SOA**, in corso di validità, nelle seguenti categorie e classifiche:

- categoria **OG1, in classifica III ( o II<sup>A</sup> incrementata)**, o superiore;
- categoria **OG2, in classifica I<sup>A</sup>** (o superiore).

### **LOTTO 2**

Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, **attestazione** di qualificazione **SOA**, in corso di validità:

- nella categoria **OG1, in classifica III ( o II<sup>A</sup> incrementata)**, o superiore;
- nella categoria **OG2, in classifica II<sup>A</sup>** (o superiore).

I concorrenti potranno beneficiare dell'**incremento della classifica di qualificazione** nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice<sup>6</sup>, e **con esclusione delle classifiche I e II**, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'“Elenco delle Imprese qualificate”.

\*\*\*\*\*

### **PRECISAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE SOA**

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023<sup>7</sup>), la procedura per il rinnovo o la verifica

<sup>6</sup> “Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, **a esclusione delle classifiche I e II**”.

<sup>7</sup> L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che “*Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione*”; per quanto riguarda la **verifica triennale di mantenimento**, l'art. 17, comma 1 del citato dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 prevede che “*In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito*

triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, **l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità; pertanto** nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). **Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta** (ad es. contratto per la variazione della scadenza intermedia sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione).

\*\*\*\*\*

#### **Indicazioni per gli operatori esteri**

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

\*\*\*\*

#### **6.3.2 REQUISITI SPECIALI PER LA COMPONENTE SERVIZI**

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale:

**A) REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:** a pena di esclusione, è richiesto che il concorrente abbia maturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, un **fatturato globale non inferiore agli importi indicati per ciascun lotto nella sottostante tabella, IVA esclusa**:

N. lotto	Fatturato globale almeno pari a euro:
Lotto 1	<b>€ 407.004,69</b>
Lotto 2	<b>€ 430.022,49</b>

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredata della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

---

*positivo".*

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

**B) REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:** a pena di esclusione è richiesta al concorrente l'esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, di almeno n. 2 (due) servizi analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per un importo minimo complessivo di seguito indicato per ciascun lotto:

<b>N. lotto</b>	<b>2 servizi analoghi per importo complessivo minimo pari almeno a euro</b>
<b>Lotto 1</b>	<b>€ 244.202,81</b>
<b>Lotto 2</b>	<b>€ 258.013,50</b>

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

\*\*\*\*\*

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, commi 3 e 4, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, o del consorzio.

#### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.2 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **REQUISITI SPECIALI PER LA COMPONENTE LAVORI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'ATTESTAZIONE SOA di cui al paragrafo 6.3.1, nei termini di seguito indicati.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3.1, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque

possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

## **6.5 REQUISITI SPECIALI PER LA COMPONENTE SERVIZI**

- Il requisito di capacità economico finanziaria relativo al **FATTURATO GLOBALE** di cui al paragrafo 6.3.2 lett. A) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- Il requisito di **capacità tecnico-professionale** dei **SERVIZI ANALOGHI** di cui al precedente paragrafo 6.3.2 lett. B) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

\*\*\* \* \* \*

## **6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER I CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2, LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2, LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 65, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.2** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

### **REQUISITI SPECIALI PER LA COMPONENTE LAVORI**

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato II.18 del medesimo Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3.1 devono essere posseduti:

#### **A) con riferimento alla categoria OG1:**

- a) in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio** il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;
- b) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:

- **qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici (**I<sup>ma</sup> ipotesi**): i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti **dai medesimi consorzi**;
- **qualora eseguano tramite le consorziate** indicate in sede di gara (**II<sup>ma</sup> ipotesi**): a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti anche **dalle consorziate esecutrici in proprio ovvero avvalendosi a loro volta di impresa**

**qualificata.** L'impresa designata dal consorzio stabile potrà eventualmente avvalersi anche dei requisiti maturati in proprio dal medesimo consorzio.

**B) con riferimento alla categoria OG2:**

a') in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice: **dal consorzio e in proprio dalle consorziate designate come esecutrici;**

b') in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:

- **qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici (**I<sup>1</sup> ipotesi**): i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti **dai medesimi consorzi**;

- **qualora eseguano tramite le consorziate** indicate in sede di gara (**II<sup>1</sup> ipotesi**): a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti **dal consorzio e dalle consorziate designate come esecutrici in proprio**.

**REQUISITI SPECIALI PER LA COMPONENTE SERVIZI**

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3.2 lett. A) e lett. B) devono essere posseduti come segue:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

\*\*\* \* \*\*\*

**6.7 INDICAZIONI PER LE IMPRESE COOPTATE - SOLO PER COMPONENTE LAVORI**

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.3, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

**L'istituto della cooptazione non è ammesso per i lavori e le attività di manutenzione che interessano i beni immobili comunali classificati come beni culturali tutelati a sensi del d.lgs n. 42/2004 (categoria OG2).**

**7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.3.

**Ai sensi dell'art. 132 del Codice, l'avvalimento è vietato per i lavori e le attività di manutenzione che interessano i beni immobili comunali classificati come beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs n. 42/2004 (categoria OG2).**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1<sup>a</sup> periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.**

In caso di **avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria**, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice, potranno essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i **requisiti maturati in proprio**<sup>8</sup>.

L'Impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'Impresa ausiliaria.

**Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.**

**Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, pertanto, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modulo A.2 della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, accolta da questa stazione appaltante, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore

---

<sup>8</sup> In merito si rinvia anche alla delibera ANAC n. 558 del 29 novembre 2023.

economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

### 8.1 LIMITI AL SUBAPPALTO

**A pena di nullità, l'Accordo quadro non può essere ceduto, né può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni previste da ciascun contratto attuativo.**

Trattandosi di Accordi Quadro, tutto quanto previsto di seguito deve intendersi riferito ai singoli contratti attuativi di ogni singolo lotto; **ogni contratto attuativo potrà avere ad oggetto solo lavori o solo servizi.**

#### Per i contratti attuativi di LAVORI

Come precisato nel precedente paragrafo 3.2, gli importi delle categorie indicate come prevalente/scorporabile in ciascun lotto (Accordo quadro) rappresentano in realtà solo soglie massime, in quanto **ogni contratto attuativo potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG1 / OG2), o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile)**. Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG1 sia OG2 sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, **ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante.**

**Non può essere affidata in subappalto, a pena di nullità, la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente del singolo contratto attuativo.**

La Stazione appaltante, dopo aver verificato con riguardo a ciascun contratto attuativo quale categoria di lavori assume di volta in volta la qualifica di "prevalente" (o unica) o di "scorporabile", consentirà il subappalto **facoltativo** nei limiti del 50% dell'importo della categoria prevalente (o unica) e fino al 100% dell'importo della categoria scorporabile nell'ambito di quel contratto attuativo.

#### Per i contratti attuativi di SERVIZI

È ammesso il subappalto di parte dei servizi (purché indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta), a condizione che il subappaltatore possieda i requisiti di cui agli articoli 94-95 del Codice.

### 8.2 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni (lavori o servizi) che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in caso di mancata indicazione in sede di gara delle parti di servizi/lavori da subappaltare, il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del d.lgs. 36/2023, **il subappalto deve essere stipulato in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrono le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", pubblicata al link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara><sup>9</sup>.

**Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta**, secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 165,00
2	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Si procederà, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Qualora il pagamento non risulti presente a sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento e la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara, non è previsto come obbligatorio il rilascio di un'attestazione di avvenuto sopralluogo da parte di questo Ente. Si ritiene comunque indispensabile la presa visione delle condizioni dei luoghi e di tutto ciò che possa giustificare l'offerta.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

### 12.1 MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (**Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**), accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

**Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.**

<sup>9</sup> Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/02/2026, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta presentazione dell'offerta.
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Piattaforma accetta preferibilmente, per i documenti di testo, file con i formati PDF/ - PDF/A.pdf e PDF.P7M.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla gara e caricare sulla piattaforma, nelle sezioni pertinenti, l'offerta.

## **12.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SUA VINCOLATIVITÀ**

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" (consultabile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

**A - Documentazione amministrativa;**

**B - Offerta economica: una per ogni lotto per il quale si intenda partecipare.**

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta economica e, qualora richiesto, la restante documentazione, devono essere sottoscritte con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata), come meglio di seguito dettagliato.

### **Dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora si tratti di concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma START, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema STAR, previa compilazione online. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico ovvero da un suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

### **Documentazione**

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si attiverà il soccorso istruttorio.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **Vincolatività dell'offerta**

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta è vincolante per il concorrente. **L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **Avvertenze**

La "Documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara deve essere separata dall'"Offerta Economica". Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'Offerta Economica dalla "Documentazione amministrativa" e l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- **la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- **il difetto di sottoscrizione** della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile**, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte 10.

**Non sono sanabili mediante soccorso istruttorio:**

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare** (altre cause di esclusione – clausole sociali)<sup>11</sup>.
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità nel contratto di avvalimento.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il

<sup>10</sup> Cfr. Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 20 giugno 2023 (GU n.173 del 26-7-2023).

<sup>11</sup> Cfr. paragrafo 14 del Bando tipo 1/2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e aggiornato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025.

contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

È facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare.

## **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa, tutta la seguente documentazione (di cui in dettaglio più avanti):

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE compilato on line;
- dichiarazioni integrative al DGUE;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali componente servizi;
- ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC con riguardo a ciascun lotto per cui partecipa;
- Rapporto periodico sulla situazione del personale, se dovuto (o.e con più di 50 dipendenti);
- autocertificazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione relativa a ciascun lotto (mediante marca da bollo);
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati.

### **14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

**La domanda di partecipazione autogenerata** dalla piattaforma START **non è perfettamente adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023** e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modulo A.1 - Dichiariazioni integrative al DGUE del concorrente;
- il richiamo all'art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all'art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice.

#### 14.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

**La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.** A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- i.**Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- ii.**Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- iii.**Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- iv.**Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- v.**Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- vi.**Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

#### 14.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

**Nel caso di consorzio di cooperative o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice**, il consorzio deve:

1. **compilare i form on-line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara**;
2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
3. qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**In caso di partecipazione in RTI**, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, **costituiti o costituendi**, **ciascuno dei membri dell'operatore riunito può generare la propria "domanda di partecipazione"**. La mandataria può però generare, oltre che per sé, anche per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:
  - la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
  - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
  - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- **ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.**

#### **14.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre, e in quale forma.**

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative o fra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; sempre nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, **come sopra precisato nel box “Avvertenze per la compilazione della domanda”** (quelli non ivi contemplati dovranno essere dichiarati nel Modello A.1 “Dichiarazioni integrative del concorrente”);
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti di cui al co. 3 dell'art. 94 del Codice**. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima;
- in tutte le ipotesi di cui sopra, l' amministratore di fatto.

**Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.** Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

#### **14.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal **concorrente che partecipa in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo**;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice**, dal consorzio medesimo;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

#### **14.1.5 EVENTUALE PROCURA**

**La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.**

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa**:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

#### **14.1.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00 per ogni lotto per cui si partecipa** dovrà avvenire mediante **contrassegno telematico (marca da bollo)**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio *“Comprova assolvimento imposta di bollo”*, scansione del contrassegno telematico (marca da bollo), che dovrà essere previamente annullato con timbro o firma visibili nella copia per immagine ed associato a uno o entrambi i lotti della procedura di gara in oggetto con apposita **autocertificazione** a firma del legale rappresentante dell'Impresa concorrente. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modello di autocertificazione messo a disposizione dalla Stazione appaltante su START. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di partecipazione in Raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimilate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.

#### **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE**

Il concorrente, le Imprese ausiliarie, le cooptate, le Imprese consorziate indicate come esecutrici, le consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici), dovranno compilare **on line**, tramite la piattaforma e seguendo le istruzioni rilasciate dalla stessa, il **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE**.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

##### **PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE *ON LINE***

Oltre all'Impresa che assume la qualifica di concorrente, anche le Imprese ausiliarie, le Imprese consorziate indicate come esecutrici, e le consorziate che hanno prestato al Consorzio i requisiti, nonché l'Impresa cooptata, compilano il DGUE online, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Il Documento di gara unico europeo deve essere pertanto compilato online e presentato, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, anche dall'Impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione, anche dall'Impresa cooptata;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salvo l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**AVVERTENZA: possibilità di compilazione autonoma sulla piattaforma START della documentazione amministrativa per le mandanti e del solo DGUE per ausiliarie e consorziate.**

Con l'intervento di adeguamento effettuato sulla piattaforma START il 31 maggio 2025, sono state introdotte nuove funzionalità che consentono all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di

produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) **di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.**

In particolare:

- **le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara** che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto "NO"); per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti;

- **le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.** Pertanto, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, pertanto, l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata*", nonché della restante documentazione ad esse riferite avviene a cura del Consorzio; nel caso di Impresa ausiliaria l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata*", nonché della restante documentazione riferita all'ausiliaria, avviene a cura del concorrente.

Per l'impresa offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle ausiliarie/consorziate.

**Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese mandanti, ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START.**

#### **DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA RENDERSI NEL DGUE ON LINE**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e) del Codice, per il quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**NB.** Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

## **14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

### **14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE: MODULO A.1**

Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite **il modulo A.1**, con le quali:

- indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
- indica il CCNL applicato, con relativo codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020);
- (*solo nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3.1 ovvero il Contratto Collettivo Nazionale Edilizia ed Industria siglato in data 21 febbraio 2025, codice alfanumerico F012*) dichiara che il CCNL applicato garantisce ai propri dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato da questa stazione appaltante<sup>12</sup>;
- (*solo per i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti e per Reti nella forma del raggruppamento costituendo*) indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (*indicandone la denominazione*) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a tale impresa la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o Rete;
- dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo, del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto, che **dovrà subappaltare a piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare; *in alternativa*, dichiara, qualora sussistano le **ragioni per derogare** all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, IV periodo, indicandone le motivazioni;
- dichiara di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali una quota percentuale (*che dovrà indicare*), sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile;
- [*per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*] dichiara che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi

<sup>12</sup> N.B: Questa stazione appaltante provvederà ad acquisire la dichiarazione di equivalenza prima di procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui il concorrente risulti il miglior offerente.

dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;

- dichiara di non essere stato interdetto dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per avere omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere** di cui di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;
- dichiara di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008;
- (*solo per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), se del caso*) dichiara che al fine di soddisfare i requisiti speciali di partecipazione, ricorre ai requisiti di consorziate non esecutrici (*di cui indica denominazione/ragione sociale, C.F. e requisito prestato*);
- (*solo per i Consorzi Stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, con riferimento alla componente lavori*) dichiara che il Consorzio stabile eseguirà i lavori **in proprio** esclusivamente con la propria struttura, senza designare consorziate esecutrici (**1<sup>a</sup> ipotesi**); **in alternativa**, dichiara che eseguirà **tramite le consorziate** indicate in sede di DGUE (**2<sup>a</sup> ipotesi**);
- (*solo per i Consorzi Stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti che dichiarino di eseguire i lavori tramite consorziate*) dichiara che le consorziate indicate come esecutrici possiedono **in proprio** i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara (**1<sup>a</sup> ipotesi**); **oppure (per la sola categoria OG1<sup>13</sup>)** dichiara che le consorziate indicate come esecutrici **non** possiedono in proprio i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara e pertanto si avvalgono a loro volta di impresa ausiliaria (*di cui indicano denominazione/ragione sociale e requisito prestato*) (**2<sup>a</sup> ipotesi**);
- (*per i Consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti e per i Consorzi fra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, con riguardo all'esecuzione delle lavorazioni della categoria OG2*) dichiara che le **consorziate** indicate come **esecutrici** possiedono **in proprio** i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara;
- (*in caso di cooptazione*) dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, altra impresa in qualità di cooptata (*di cui indica la denominazione*);
- dichiara di non partecipare al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)<sup>14</sup>;
- dichiara di impegnarsi al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* approvati con D.M. 256 del 23 giugno 2022, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, come integrato con D.M. 5 agosto 2024;
- [*per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta*] dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;

<sup>13</sup> N.B: Per la categoria OG2, stante il divieto di avvalimento, è necessario che la consorziata esecutrice possegga i requisiti **in proprio** e non può quindi fare avvalimento dei requisiti di altra Impresa.

<sup>14</sup> Si rimanda in proposito al paragrafo 5 del presente disciplinare.

- *per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici]* dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti;
- dichiara di essere consapevole che per l'esecuzione del servizio oggetto di ciascun accordo quadro, ai sensi dell'art. 113 del Codice è richiesto che l'aggiudicatario, all'avvio del primo contratto attuativo, abbia provveduto ad organizzare l'attività manutentiva oggetto del contratto, individuando le tre figure di cui all' art. 9 bis del Capitolato speciale di appalto;
- dichiara di obbligarsi, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021, pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e pertanto di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire l'accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- dichiara di riservarsi di indicare, in sede di risposta all'eventuale richiesta di giustificazioni per la valutazione di congruità, relativamente alle giustificazioni prodotte, le parti coperte da segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento);
- **di autorizzare** la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il **FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- *[per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]* **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

Il **Modulo A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete, il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio potrà avvenire anche a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organismo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

#### **14.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA, COOPTATA: MODULO A.2**

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modulo A.2**, da parte di ciascuna:

- **consorziata esecutrice** dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), lett. c) e lett. d) del Codice, ed eventuale **consorziata che presta i requisiti** (se diversa dalla consorziata designata come esecutrice);
- **ausiliaria**, ai sensi dell'art. 104 del Codice,
- **cooptata**, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice.

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata / Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice;
- *[per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* dichiara che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- *[per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di non essere stato interdetto dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per avere omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere** di cui di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;
- di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008;
- *[per le sole Imprese consorziate designate come esecutrici, con riferimento alla componente lavori, da Consorzio Stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023,]* dichiara di possedere in proprio i requisiti speciali di qualificazione indicati nel disciplinare di gara, **oppure** *(con riferimento alla sola categoria OG115)* di non possedere detti requisiti in proprio, ma mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 con Impresa ausiliaria (*indicandone denominazione sociale/ragione sociale e Codice Fiscale e allegando DGUE e Mod. A.2 dell'ausiliaria e contratto di avvalimento*);
- *[per le sole Imprese consorziate designate come esecutrici delle lavorazioni della categoria OG2 da Consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti e per i Consorzi fra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti]* dichiara di possedere in proprio i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara;

<sup>15</sup> Cfr. precedente nota 13.

- *[solo per le Imprese ausiliarie ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente e di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avvalimento; in caso di avvalimento dell'attestazione SOA, dichiara di mettere a disposizione le risorse che avrebbero consentito al concorrente di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avvalimento e allega copia della propria attestazione SOA;
- *[per la sola ipotesi in cui l' impresa ausiliaria sia un Consorzio stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di aver maturato in proprio i requisiti oggetto del contratto di avvalimento;
- *[per le sole imprese cooptate]* dichiara di eseguire lavori (*che indica*) per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice;
- *[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo]* dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;
- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021 pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> , e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **dichiara di autorizzare** la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il **FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il **Modulo A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della **consorziata esecutrice, della eventuale consorziata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria o cooptata** ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modello A.2 siano compilati e firmati digitalmente da **un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa** l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### **14.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale **dichiara**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modulo A.1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

1) il **DGUE dell'ausiliaria**, compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stessa;

2) il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 e comma 2 del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico, con espressa indicazione che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.

**Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento** concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, **ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta**.

3) il **Modulo A.2**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria;

4) ( se l'avvalimento riguarda la categoria OG1) l' **attestazione di qualificazione SOA dell'Impresa ausiliaria (art. 104, comma 5 del Codice)**;

5) eventuali certificazioni dell'Impresa ausiliaria.

#### **14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA**

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare nel **Modulo A.1** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in **un distinto DGUE** di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1, ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modulo A.2**.

#### **14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega inoltre, negli apposti spazi previsti sulla piattaforma START:

- 1) ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC con riferimento a ciascun lotto per cui partecipa**;
  - 2) **autocertificazione di assolvimento dell'imposta di bollo** unitamente alla scansione della marca da bollo da **€ 16,00 con riferimento a ciascun lotto per cui partecipa**;
  - 3) Modulo dichiarazione requisiti speciali componente servizi;
  - 4) (*eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore*) **copia**, come indicato al precedente paragrafo 14.1.5 del presente disciplinare, **della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;
  - 6) (*eventuale, in caso di operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti*) **copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  
Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, reti di imprese), copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006:
    - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
    - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
    - c. dal Consorzio (di cui alle lett. b, c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.
- In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, detto rapporto deve essere presentato sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato.

#### **14.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

**A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori/delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

**B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:**

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio<sup>16</sup> o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori/delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

**C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:**

<sup>16</sup> Si precisa che quanto indicato nel punto B) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2.

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le quote dei lavori e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti a. e c. sono contenute all'interno della domanda di partecipazione, la dichiarazione di cui al punto b. è contenuta all'interno del Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente (e nell'offerta economica).**

**D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):**

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori/delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori/delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):**

**F.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**F.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le quote dei lavori/le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15. OFFERTA ECONOMICA

### 15.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato sul sistema telematico **a ciascun lotto per cui partecipa**;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

### 15.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è **riferita a ciascun singolo lotto** cui il concorrente partecipa e contiene, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso previsto per quel lotto**, oltre IVA (nei termini di legge).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica **per ciascun lotto**, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) **il prezzo complessivo offerto** per il lotto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) **il ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) **la stima dei costi aziendali dell'offerente** concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) **i costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'**art. 108, comma 9, del Codice**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera indicati da questa stazione appaltante** al paragrafo 3.2 del presente disciplinare **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito **“form on-line”**. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

### 15.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

#### NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I **documenti informatici** trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo;
- PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ciascun lotto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice. Qualora il numero delle offerte ammesse, con riferimento al singolo lotto, sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2 Codice, metodo A**.

Il calcolo verrà svolto **automaticamente dal sistema START** secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma telematica, nell'area *Istruzioni*, sezione "Manuali utilizzo funzionalità START", voce "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".

## 17. SESSIONE DI GARA

**La prima sessione avrà luogo il giorno 11/02/2026, alle ore 09:00**, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità.

**Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.**<sup>17</sup>

Tramite la piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

## 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

### 18.1 SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della **facoltà prevista dall'art. 107, comma 3, del Codice**, di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice (c.d. "**inversione procedimentale**"): procederà, pertanto, prima all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti per ciascun lotto e poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria con riguardo a ogni lotto. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di verificare, a suo insindacabile giudizio, la documentazione amministrativa di qualsiasi altro concorrente.

In particolare, il soggetto che, in quanto deputato all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37 del *Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale*, presiede il Seggio di gara, procederà come segue:

- aprirà, esaminerà e, in caso di esito positivo, approverà sulla piattaforma le **offerte economiche** di tutti i concorrenti **con riguardo a ciascun lotto**;
- dopo aver preso visione della graduatoria simulata **per ciascun lotto** dalla piattaforma START

<sup>17</sup> Come da Bando tipo ANAC n. 1, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e relazione illustrativa.

(START calcolerà automaticamente la soglia di anomalia), procederà alla verifica della completezza e correttezza della **documentazione amministrativa presentata dal concorrente** che, avendo presentato la migliore offerta non anomala, è risultato il **miglior offerente di quel lotto**;

- successivamente, chiuderà la fase di verifica della documentazione amministrativa di ogni lotto, per consentire alla piattaforma telematica di formare la graduatoria definitiva dei concorrenti;
- concluse le operazioni di gara con riguardo ad ambedue i lotti, trasmetterà gli atti al RUP per i successivi adempimenti.

## 18.2 VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta, il soggetto che presiede il Seggio di gara, dopo aver fatto accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione economica presentata **relativamente a ciascun lotto**, procederà di volta in volta, con riferimento a ciascuna offerta economica presentata (c.d. busta economica):

- all'apertura della busta economica, verificandone la regolarità formale;
- a dare lettura del ribasso offerto, approvando poi sul sistema telematico la documentazione economica esaminata;
- all'esito dell'esame delle offerte economiche, a chiudere sulla piattaforma la fase di esame delle buste economiche.

## 18.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL MIGLIOR OFFERENTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Concluso l'esame delle offerte economiche di tutti i lotti, il soggetto che presiede il Seggio di gara farà accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione amministrativa di ciascun lotto (c.d. "busta amministrativa").

**Per ogni lotto**, utilizzando la funzionalità della piattaforma S.T.A.R.T., *"Simula Classifica"*, che consente di visualizzare l'anteprima della classifica, **sarà individuato il miglior offerente**, la cui documentazione amministrativa verrà verificata, come segue:

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, dopo il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 16, saranno automaticamente escluse le offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- **qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non sarà effettuato il calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà quindi, sulla base della documentazione contenuta nella "busta amministrativa" **del miglior offerente con riguardo a ciascun lotto**, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, e, in particolare, a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) richiedere eventuali chiarimenti o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c) verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio e ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;
- d) approvare sulla piattaforma START la documentazione dei soggetti verificati risultata regolare, disponendone l'ammissione;

e) proporre al RUP di disporre l'eventuale esclusione del miglior offerente verificato per ciascun lotto, nel caso in cui, all'esito di tale verifica e dell'eventuale soccorso istruttorio, risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione; in tal caso sarà rideterminata la soglia di anomalia del lotto e sarà sottoposto a verifica il nuovo miglior offerente;

Successivamente, il soggetto che presiede il seggio di gara completerà la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa, utilizzando la funzionalità di START che consente di completare detto esame senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti.

All'esito delle operazioni, **per ciascun lotto**, il Presidente del Seggio di gara accederà alla classifica generata automaticamente dal sistema S.T.A.R.T., e inoltrerà al RUP la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente risultato il miglior offerente.

Le eventuali esclusioni saranno comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tale caso è rimessa al RUP.

\*\*\*\*\*

Nel caso in cui il **medesimo operatore economico** risulti il miglior offerente **per entrambi i lotti**, troverà applicazione il vincolo di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 5.2, non essendo consentita l'aggiudicazione di entrambi i lotti allo stesso soggetto.

In tal caso, pertanto, si procederà in primo luogo ad individuare il lotto da assegnargli sulla base dei principi riportati al paragrafo 5.2 e successivamente, ad esaminare la documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria dell'altro lotto, procedendo come sopra.

## **19. AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI E STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI**

L'aggiudicazione **di ciascun lotto** avverrà, nei confronti del miglior offerente di ciascun lotto (salvo l'applicazione del vincolo di aggiudicazione) entro il termine di cinque mesi<sup>18</sup> dalla data di pubblicazione del bando di gara.

**Quanto di seguito va inteso riferito a ciascun lotto in cui è suddivisa la procedura.**

Nel caso in cui il miglior offerente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, e fatto salvo il caso in cui trovi applicazione la presunzione di equivalenza *ex lege*, prima dell'aggiudicazione il RUP procederà ad acquisire e a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC. Si procederà altresì a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice, tramite la piattaforma START, unitamente ai verbali di gara.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

<sup>18</sup> Articolo 2 lettera a) dell'Allegato I.3, del Codice, in combinato disposto con l'articolo 17 comma 3 del medesimo Codice.

relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice, la stazione appaltante può altresì decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di un contenzioso.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.<sup>19</sup>

Deve altresì depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante.

Poiché dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18 settembre 2024 n. 132, prima della stipula del contratto sarà verificato ( salvo l'ipotesi del possesso di attestazione SOA in classifica III, in qualunque categoria), tramite consultazione dell'apposito portale, ove consentita (oppure richiedendo all'operatore economico la necessaria documentazione a comprova), il possesso della patente a crediti da parte dell'aggiudicatario .

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide -come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "*Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*" (Risoluzione n. 37/2023).

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## 20. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

<sup>19</sup> Come da parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 3247 del 30/01/2025.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà nei confronti del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria di ciascun lotto, attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico (cfr. paragrafo 6 del presente disciplinare).

I controlli verranno effettuati sul concorrente, e in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici e su quelle che hanno prestato i requisiti.

L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono subordinate alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorso inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

## 21. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di cui al precedente paragrafo 3.1. in alternativa l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Per l'esecuzione del servizio oggetto di ciascun accordo quadro, ai sensi dell'art. 113 del Codice è richiesto che l'aggiudicatario, all'avvio del primo contratto attuativo, abbia provveduto ad organizzare l'attività manutentiva oggetto del contratto, individuando le tre figure di cui all' art. 9 bis del Capitolato speciale di appalto.

## 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ciascun contratto di appalto di cui alla presente procedura, nonché i subappalti e i subcontratti da essa discendenti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica di cui al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio a cui sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l' aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, confluito nella sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ciascun contratto discendente dalla presente procedura non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con ciascun aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dei citati D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679 e, ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

### **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE”, nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I dati inoltre potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali/regionali quando previsto dalla Legge.

#### **Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

**Sub-titolari** del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

**L'informativa dettagliata sul trattamento**, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, è consultabile nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START in corrispondenza della procedura di gara.

#### **26. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma START, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e i verbali di gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili reciprocamente, tramite la piattaforma, le offerte economiche dagli stessi presentate e la eventuale documentazione amministrativa che è stata verificata in sede di gara; non saranno invece resi disponibili i documenti non verificati, non avendo costituito presupposto dell'aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

**Si invitano le imprese concorrenti a NON inserire documenti di riconoscimento - del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente - nella propria documentazione di gara, evidenziando che, qualora inseriti, saranno resi accessibili.**

Il Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione

*Ing. Filippo Cioni*